

DETERMINAZIONE DSAI/55/2018/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 2 agosto 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas, recante "Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2014" (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 138/2017/E/gas, recante "Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas, in materia di pronto intervento, per l'anno 2017" (di seguito: deliberazione 138/2017/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014, per tredici imprese distributrici e rideterminazione dei premi 2014, relativi alla componente odorizzazione, per l’impresa AP Reti Gas Vicenza S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 791/2017/E/gas, recante “Approvazione di una verifica ispettiva in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: deliberazione 791/2017/E/gas);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: linee guida CIG 10);
- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione 10 luglio 2014, 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2);
- le linee guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas” e s.m.i. (di seguito: linee guida APCE);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas maggio 2017, n. 7;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19 l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
 - l’obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito internet e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell’ispezione, che riporti i dati ivi elencati (art. 12, comma 1, lettera e);
 - l’obbligo di disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’art. 25, comma 2, almeno per le seguenti attività: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica;

- g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas (art. 12, comma 8);
- l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia e garantire la rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento e le modalità di comunicazione interne alla struttura stessa (art. 14, comma 1, lettera a) e punto 7 delle linee guida CIG 10);
 - l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (art. 14, comma 1, lettera c), punto (iii);
 - l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (art. 14, comma 1, lettera d);
 - ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19, in tema di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI o, in mancanza, le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
 - ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, le imprese distributrici hanno l'obbligo di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione;
 - l'art 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'art. 28, commi da 2 a 12, tra cui:
 - la quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione (art. 28, comma 6, lettera c);
 - il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 28, comma 6, lettera d);
 - ai sensi del punto 6.7 della norma UNI 7133-2, i risultati analitici del controllo delle intensità di odore e/o del grado di odorizzazione di gas distribuiti in reti canalizzate devono essere riportati su di un rapporto di prova sul quale registrare tutti i dati ivi indicati;
 - ai sensi del punto 6.8 della norma UNI 7133-2, per ogni anno di esercizio le imprese distributrici devono compilare un resoconto progressivo sullo stato

dell'odorizzazione dei gas combustibili, da implementare ad ogni controllo eseguito, sul quale registrare i dati previsti dal modello ivi allegato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità, nel determinare i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2014, si è riservata di compiere ulteriori approfondimenti, tra gli altri, nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. (di seguito: C.G.M. o società) al fine di appurare le motivazioni dell'invio all'Autorità di documentazione non attinente alla predisposizione del "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" di cui all'art. 12, comma 4, della RQDG 14/19;
- con deliberazione 138/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas - tra le quali C.G.M. -, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli telefonici, da effettuare in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza;
- con deliberazione 791/2017/E/gas, l'Autorità, tenuto conto di quanto evidenziato con la deliberazione 686/2016/R/gas e del controllo telefonico, effettuato ai sensi della deliberazione 138/2017/E/gas, che ha evidenziato criticità, ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di C.G.M., in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, da attuare entro il 31 marzo 2018;
- in attuazione di tale deliberazione, l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20 e 21 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso la sede amministrativa della società, avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Comune di Cadeo", gestito dalla stessa;
- in esito alla predetta verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione ivi acquisita, è emerso che:
 - i. in violazione dell'art. 12, comma 1, lettera e), della RQDG 14/19, C.G.M., come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha ottemperato all'obbligo di pubblicare sul sito internet le informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell'impianto (punto 17 della *check list*);
 - ii. in violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19, la società non disporrebbe di procedure operative aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida UNI/CIG e APCE (punto 2 e documento 2a allegato alla *check list*);

- iii. in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19, nonché del punto 7 delle linee guida CIG 10, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in quanto, in occasione del controllo telefonico effettuato dai militari della Guardia di Finanza al numero di pronto intervento 0523.509697 in data 14 maggio 2017, non è stato possibile comunicare con il reperibile di turno (punto 11 della *check list*);
- iv. in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera c), punto (iii), della RQDG 14/19, C.G.M. non ha ottemperato all'obbligo di disporre, per l'impianto di distribuzione gestito, di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di dieci chiamate telefoniche pertinenti, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento tra il 2 febbraio 2016 e il 19 febbraio 2018, risulterebbe che in occasione di 5 delle suddette chiamate (progressivi nn. 6, 7, 20, 21 e 22 della "Tabella di dettaglio – Controllo chiamate PI"), il centralinista di turno non ha fornito alcuna informazione, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (documento 14a allegato alla *check list*);
- v. in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, C.G.M., come dalla stessa ammesso, si sarebbe dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate pervenute ai recapiti telefonici del centralino di pronto intervento solo a far data dall'1 febbraio 2016. La società ha, inoltre, dichiarato che *"gli elenchi prodotti non riportano le registrazioni di tutte le chiamate pertinenti in quanto i clienti finali, che spesso conoscono personalmente il personale reperibile di turno, chiamano direttamente il personale di turno in caso di necessità"*; per tali casi, la società ha prodotto unicamente i rapporti cartacei di pronto intervento (progressivi nn.1/16, 2/2016, 3/2016, 2/2017, 3/2017, 4/2017 e 5/2017), sui quali ha annotato manualmente i dati delle relative chiamate in modo, pertanto, da non garantire né la sequenzialità né l'inalterabilità (punto 10 e documenti 10a e 14b allegati alla *check list*);
- vi. in violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.7 della norma UNI 7133-2, la società ha erroneamente riportato in alcuni rapporti di prova i codici univoci dei punti di misura (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 6/2014, 7/2014, 13/2014, 14/2014, 6/2015 e 7/2015 della "Tabella controllo odorizzazione" e documenti 7a, 8a e 8b allegati alla *check list*);
- vii. in violazione dell'art. 25, comma 1, della RQDG 14/19 e del punto 6.8 della norma UNI 7133-2, la società ha erroneamente registrato nei

- resoconti progressivi, nella sezione riservata alle misure presso i punti della rete, alcuni controlli effettuati, invece, presso le cabine REMI (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 1/2014, 8/2015, 1/2016 e 9/2017 della “Tabella controllo odorizzazione”); inoltre, la società ha erroneamente riportato in alcuni resoconti progressivi i codici identificativi dei rapporti di prova (codice progressivo/anno di cui alle tabelle P 11/2014, 12/2014, 13/2014 e 14/2014 della “Tabella controllo odorizzazione”) (documenti 8a e 8b allegati alla *check list*);
- viii. in violazione dell’art. 27, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di conservare per almeno cinque anni solari successivi a quello della registrazione copia dei turni di reperibilità per il servizio di pronto intervento, di cui all’art.14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19, precedenti al 19 febbraio 2018 (punto 9 della *check list*);
- ix. in violazione dell’art. 28, comma 6, lettera c), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di comunicare, per gli anni 2014 e 2015, la quantità corretta di gas immessa nell’impianto di distribuzione gestito; in particolare, come dichiarato dalla stessa C.G.M., “*il dato dei quantitativi di gas relativi all’anno 2014 trasmesso all’Autorità (3.863.814), ricavato dai verbali di misura SNAM, differisce per un probabile errore di trascrizione di 10 Sm³ da quello corretto e risultante dalla documentazione prodotta (3.863.824)*” e “*il dato dei quantitativi di gas relativi all’anno 2015 trasmesso all’Autorità (4.353.421), ricavato dai verbali di misura SNAM, differisce di 25.797 Sm³ da quello corretto e risultante dalla documentazione prodotta (4.327.624)*” (punto 6 della *check list*);
- x. in violazione dell’art. 28, comma 6, lettera d), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di comunicare, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il quantitativo corretto di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell’impianto di distribuzione gestito; in particolare, C.G.M. ha dichiarato che, per l’anno 2014, all’Autorità è stato comunicato un dato di 76 kg a fronte di un dato reale pari a 60,241 kg; per l’anno 2015, all’Autorità è stato comunicato un dato di 83 kg a fronte di un dato reale pari a 74,72 kg; infine, per l’anno 2016 è stato comunicato all’Autorità un dato di 81 kg a fronte di un dato reale di 71,431 kg (punto 5 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulterebbe che le condotte relative alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni relative ai piani di ispezione mensile dell’impianto, alla predisposizione aggiornata e corretta delle procedure operative in materia di sicurezza e alla registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento siano cessate, con possibile pregiudizio per la sicurezza e l’affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, del diritto dei clienti finali ad ottenere una corretta gestione del servizio di pronto intervento gas.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l..

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Compagnia Generale Metanodotti S.r.l per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Compagnia Generale Metanodotti S.r.l. (P. Iva 12906790154) mediante PEC all'indirizzo cgm@postecert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro